

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
171/2018/E/IDR

**APPROVAZIONE DI SEI VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE D'UFFICIO E DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 64/2018/A opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'articolo 243-bis;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e, in particolare, l'articolo 7;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr e s.m.i., recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito deliberazione: 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito deliberazione: 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 204/2014/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr, recante “Approvazione di sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito deliberazione: 288/2014/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario” (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr, recante “Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015” (di seguito deliberazione: 433/2015/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità del 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 664/2015/R/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr, recante “Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/idr, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/R/idr, recante “Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 627/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: deliberazione 917/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/idr, il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/idr e il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha previsto che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, le tariffe siano determinate d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche e che la tariffa calcolata produca effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima;
- con il comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/idr (disposizione successivamente richiamata dal comma 15.1 della deliberazione 918/2017/R/idr), l'Autorità ha confermato le suddette casistiche di determinazione d'ufficio della tariffa, stabilendo altresì, con il comma 7.9, per le gestioni avviate all'integrazione nel gestore d'ambito, l'accantonamento presso i soggetti competenti delle somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d'ufficio, a sostegno del processo di convergenza tariffaria e gestionale;
- con il comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/idr, l'Autorità ha inoltre stabilito che la tariffa venga determinata d'ufficio laddove si rinvenga la mancanza strutturale dei prerequisiti definiti dalla deliberazione 917/2017/R/idr ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti, per promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi;
- con l'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, l'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/idr e l'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr, relativi alle condizioni per l'aggiornamento tariffario, l'Autorità ha previsto e dettagliato alcuni casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario medesimo;
- con i commi da 10.2 a 10.5 della deliberazione 664/2015/R/idr (successivamente richiamati nella deliberazione 918/2017/R/idr), l'Autorità ha confermato le condizioni suddette di esclusione dall'aggiornamento tariffario prevedendo in aggiunta che siano esclusi dall'aggiornamento tariffario anche: *i*) i gestori, cessati *ex lege* e che esercitano il servizio in assenza di un titolo conforme alla normativa pro tempore vigente, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale (comma 10.1 della deliberazione 664/2015/R/idr), *ii*) i gestori che non attestino di aver adottato e applicato le procedure di verifica della qualità dell'acqua

vigenti a livello nazionale o regionale (comma 10.6 della deliberazione 664/2015/R/idr), *iii*) i gestori che non versano a CSEA le componenti tariffarie perequative (comma 10.7 della deliberazione 664/2015/R/idr);

- l’Autorità ha introdotto disposizioni relative all’applicazione dei corrispettivi all’utenza a decorrere dal 1 gennaio 2013 con il comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/idr e il comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr, a decorrere dal 1 gennaio 2014 con il comma 6.1 della deliberazione 643/2013/R/idr, a decorrere dal 1 gennaio 2016 con il comma 9.1 della deliberazione 664/2015/R/idr e a decorrere dal 1 gennaio 2018 con il comma 15.1 della deliberazione 918/2017/R/idr;
- con deliberazione 310/2015/R/idr, l’Autorità ha disposto l’esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario, con riferimento al primo periodo regolatorio, per i Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’articolo 243-bis del d.lgs. 267/00 che - nonostante il decorso dei termini - non hanno trasmesso i dati e le informazioni richieste, nelle more dell’acquisizione di tutti gli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione della relativa proposta tariffaria da parte del soggetto competente volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto del citato articolo 243-bis;
- l’Autorità ha stabilito, con la deliberazione 6/2013/R/com, l’introduzione in bolletta della componente tariffaria perequativa UI1 a copertura delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014; con l’art. 33 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr (come integrato con deliberazione 918/2017/R/idr), l’istituzione e la quantificazione della componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; con l’art. 9 del TIBSI la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico;
- ai sensi dell’art. 172, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006 (come integrato e modificato dal decreto legge 133/14), l’Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale circa il rispetto da parte di regioni, Enti locali e Enti di governo dell’ambito delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo medesimo e, in particolare, delle disposizioni in materia di costituzione degli Enti di governo dell’ambito e di partecipazione agli stessi, di consegna degli impianti e di affidamento del servizio al gestore unico d’ambito;
- l’Autorità ha riconosciuto agli Enti di governo dell’ambito e agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, un ruolo attivo nella regolazione idrica, il corretto svolgimento del quale concorre all’attuazione del MTI – 2 e alla certezza dei corrispettivi applicati all’utenza, anche in relazione alla verifica dei presupposti e delle condizioni per l’approvazione di tariffe d’ufficio o per l’esclusione dall’aggiornamento tariffario;
- due verifiche ispettive in materia di tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario sono state effettuate ai sensi della deliberazione 288/2014/E/idr; ulteriori verifiche di tale tipologia sono state effettuate: ai sensi

delle deliberazioni 433/2015/E/idr, 328/2016/E/idr (una delle quali presso un Ente di governo dell'ambito) e 627/2017/E/idr;

- dalle suddette verifiche ispettive sono emersi profili di violazione relativi, in particolare, all'applicazione o al mantenimento di tariffe non conformi ai criteri e alle procedure stabilite dall'Autorità e, di conseguenza, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori;
- le verifiche ispettive, che proseguono analoghe campagne di ispezioni effettuate negli scorsi anni, hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:
 - l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/idr, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/idr, del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/idr, dei commi 7.8 e 7.9 della deliberazione 664/2015/R/idr e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/idr;
 - il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché della deliberazione 310/2015/R/idr;
 - il rispetto delle prescrizioni recate dal d.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto legge 133/14, in materia di costituzione degli Enti di governo dell'ambito (accertandone, altresì, l'effettiva operatività), di consegna degli impianti e di affidamento del servizio al gestore unico d'ambito;
 - il corretto svolgimento da parte degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti dei compiti di partecipazione attiva alla regolazione idrica riconosciuti in capo agli stessi;
- ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche può risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
- la Direzione Sistemi Idrici ha segnalato alla Direzione Accountability e Enforcement la necessità di effettuare sei verifiche ispettive, in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti, anche al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni recate dal d.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto legge 133/14, in ordine alla costituzione degli Enti di governo dell'ambito e alla partecipazione agli stessi, alla consegna degli impianti e all'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti, anche al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni recate

dal d.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia), in ordine alla costituzione degli Enti di governo dell'ambito (accertandone, altresì, l'effettiva operatività), alla consegna degli impianti e all'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti, da svolgere entro il 30 giugno 2019, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che, nell'ambito delle verifiche ispettive effettuate presso gestori del servizio idrico integrato, la richiesta di informazioni possa comunque essere estesa agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio di riferimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni